

N.R.G.12577/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.

Nel procedimento iscritto al n.r.g.**12577/2022**

promossa da:

..... a Quito (Ecuador), in proprio e in rappresentanza dei figli minorenni, pure rappresentati dal padre

..... a Quito (Ecuador)
..... a Quito (Ecuador),
..... a Quito (Ecuador), in proprio e in rappresentanza dei figli minorenni, pure rappresentati dal padre

..... a Quito (Ecuador)
..... a Quito (Ecuador),
..... a Guayaquil (Ecuador),
..... a Guayaquil (Ecuador), in proprio e in rappresentanza del figlio minorenne, pure rappresentato dalla madre

..... a Guayaquil (Ecuador),
..... a Guayaquil (Ecuador)
..... a Belgorod (Russia);

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;

RESISTENTE - CONTUMACE



E NEI CONFRONTI

PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;

INTERVENUTO

Oggetto: Diritti della cittadinanza

Il Giudice dott. Luca Minniti

Visto l'art. 702 bis c.p.c.; letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 5.5.23 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato il 10/11/2022 i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, per esser discendenti diretti in linea paterna di **GIUSEPPE MANNINO**, nato nel Comune di Mastiano (LU) il 12 aprile 1853.

Il Ministero non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. E deve quindi esserne confermata la contumacia già dichiarata in udienza.

2. In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza *iure sanguinis* costituisca un diritto "permanente", "imprescrittibile" e "giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano" (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale.

La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.

Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti sconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).

In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno. È "frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel



diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).

Sussiste tuttavia l’interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l’Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz’altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell’Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.

Tenuto conto che l’art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l’art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello *iure sanguinis*), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.

Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l’interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.

3. Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che i ricorrenti affermano di aver diritto al riconoscimento dello *status* di cittadino italiano in qualità di discendenti diretti in linea retta da un avo italiano, Giovanni Paolo Amaildo Annibale Parducci, nato nel Comune di Mastiano (LU) il 12 aprile 1853. Poiché tale avo ha trasmesso *iure sanguinis* la cittadinanza secondo la seguente linea di trasmissione:

Come anticipato, Giovanni Paolo Amaildo Annibale Parducci, figlio di Sebastiano e Maia Bandoni, dopo aver contratto matrimonio con la sig.ra Giulia Ferrari si era trasferito unitamente alla moglie in Ecuador, dove era nata in data 07/09/1882 la figlia Catalina Parducci Ferrari così come risulta dall’atto di nascita rilasciato dalla Repubblica di Ecuador



debitamente autenticato, apostillato e tradotto (doc. 16 e 17 atti di matrimonio e morte Giovanni Paolo Amaildo Annibale Parducci e doc. 18 atto di nascita).

Dal successivo matrimonio della suddetta _____ con il sig. Teofilo Aguilar Jaramillo era poi nato in data 09/07/1914 il figlio Julio Cesar Anibal Aguilar Parducci, così come risulta dall'atto di nascita, rilasciato dalla Repubblica dell'Ecuador debitamente autenticato, apostillato e tradotto (docc. 19 e 20 atti di matrimonio e morte Catalina Parducci Ferrari e doc. 21 atto di nascita).

Quest'ultimo, _____, aveva poi contratto matrimonio con la sig.ra _____ e da tale unione coniugale erano quindi nati i figli, in data 08/06/1955 le gemelle _____ e _____ ed in data 18/10/1956 _____ così come risulta dagli atti di nascita, rilasciati dalla Repubblica dell'Ecuador debitamente autenticati, e tradotti (docc. 22 e 23 atti di matrimonio e morte _____ e docc. 24, 25 e 26 atti di nascita).

A sua volta, la prima dei suddetti figli Maria Veronica Jazmìn Aguilar Montes ha poi contratto matrimonio con il sig. Juan Pablo Antonio Moreira Nuques e da tale unione coniugale è nata in data 11/12/1980 la figlia ed odierna attrice María Verónica Moreira Aguilar così come risulta dall'atto di nascita, rilasciato dalla Repubblica dell'Ecuador debitamente autenticato, apostillato e tradotto (doc. 27 atto di matrimonio Maria Veronica Jazmìn Aguilar Montes e doc. 28 atto di nascita).

Successivamente dall'unione di quest'ultima, María Verónica Moreira Aguilar, con il sig. Jacinto Omar Contreras Sarria è nata in data 06/05/2004 la figlia pure odierna attrice Paula Milena Contreras Moreira così come risulta dall'atto di nascita, rilasciato dalla Repubblica dell'Ecuador debitamente autenticato, apostillato e tradotto (doc. 29 atto di nascita).

Parallelamente anche l'altra figlia gemella, di Julio Cesar Anibal Aguilar Parducci, Maria Debora Juana Aguilar Montes ha poi contratto matrimonio con il sig. Luis Enrique Ruiz Cordovez e da tale unione coniugale sono nati i figli ed anch'essi odierni attori in data 01/01/1976 Gabriela Mishel Ruiz Aguilar ed in data 02/06/1983 Daniela Alejandra Ruiz Aguilar così come risulta dagli atti di nascita, rilasciati dalla Repubblica dell'Ecuador debitamente autenticati, ie tradotti (doc. 30 atto di matrimonio Maria Debora Juana Aguilar Montes e docc. 31 e 32 atti di nascita).



dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.

Si deve infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che *"In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva"* (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022)

In ogni caso è da precisare che *"l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti"* (Cfr. Cass. Civ. S.u. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).



4. Le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del Ministero convenuto attesa la documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi.

Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione.

I compensi, in assenza di notula, possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- **dichiara** la contumacia del Ministero dell'Interno;
- **accoglie** la domanda e, per l'effetto, **dichiara** che

sono cittadini italiani;



- **ordina** al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- **condanna** il Ministero dell'Interno a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, in Euro 286,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Firenze, 19/06/2023

Il Giudice
(*Dott. Luca Minniti*)

